

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2022, n. 274
Società Cooperativa Sociale Biancamano - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., con prescrizione, per un Centro diurno disabili - RR n.5/2019 con dotazione di n.20 posti, denominato "Riabiltyiamo" ubicato nel Comune di Altamura (Ba) alla via Matera n. 212.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)"*;

- **all'articolo 8**, " 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico".", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6**, che:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 5 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili" (pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i centri diurni disabili ex art 60 del RR 4 del 2007.

L'art 9 comma 2 del suddetto Regolamento 5 del 2019 prevede espressamente:

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

- a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
 - i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili;
 - ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti."

Con D.G.R. n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019(BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con D.D. n. 355 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre" in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n.2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore

al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.

Con D.D. n. 223 del 20/07/2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7- 2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari- Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria i n. 20 posti di CD disabili rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017.

Con D.D. n. 421 del 29/12/2021, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., questa Sezione ha espresso parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Altamura in relazione all’istanza della Società Cooperativa Sociale Biancamano per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 20 posti, denominato *“Riabilitiamo”* da realizzarsi nel Comune di Altamura alla Via Matera n. 212, con la prescrizione a pena di annullamento ex art 21 nonies L. 241 del 1990 e s.m.i. che la Società Biancamano S.C.S., *“invii allo scrivente Servizio entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”* e con le seguenti precisazioni:

“i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Biancamano Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii. E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;

iii. La società Biancamano Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 21.07.2020 e dalla documentazione integrativa del 5 agosto 2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Altamura, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Biancamano Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

v. per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all’art.7.4 del R.R. n. 5/2019;

vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del

parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6".

Con nota prot. n. AOO183/00031 del 4/01/2022 è stata notificata la DD n. 421/2021 al Comune di Altamura e alla società Biancamano s.c.s.

Con pec del 18/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/586 del 18/01/2022 di questo Ente, la sig.ra Anita Pasqua Perilli, in qualità di legale rappresentante della società Biancamano ha trasmesso la seguente documentazione:

- ✓ dichiarazione del 14/01/2022, ai sensi del DPR 445/2000;
- ✓ atto di autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ubicato in Altamura, alla via Matera (prot. n. 0002980 del 13/1/2022) rilasciato dal Dirigente IV Settore del Comune di Altamura;

Con istanza trasmessa via Pec allo scrivente Servizio in data 05/02/2022, acquisita al prot. n. AOO183/2798 del 10/02/2022 di questo Ente, la Sig.ra Perillo Anita Pasqua, in qualità di legale rappresentante della società Biancamano Società Cooperativa Sociale con sede legale in Altamura (Ba), Via Corso Umberto I n. 4, ha trasmesso a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2154 del 2019, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura semiresidenziale Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019, denominato "Riabilytiamo" ubicato nel Comune di Altamura alla via Matera n. 212, con dotazione di n.30 posti, allegando la seguente documentazione:

- ✓ Domanda per autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili RR n.5/2019 (allegato Aut 8 della DGR 2153/2019);
- ✓ Documento d'identità del Sig.ra Perillo Anita Pasqua, in qualità di legale rappresentante della società Biancamano s.c.s.;
- ✓ atto di autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ubicato in Altamura, alla via Matera (prot. n. 0002980 del 13/1/2022) rilasciato dal Dirigente IV Settore del Comune di Altamura;
- ✓ perizia tecnica in materia antincendio;
- ✓ nota del 17/12/2021 ad oggetto "Cooperativa Biancamano. Autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili sito in Via Matera n. 212";
- ✓ dichiarazione firmata dal legale rappresentante della società Biancamano nella quale dichiara "a) di possedere i requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019; b) che è stata affidata la responsabilità sanitaria al dott. Dr. Mastrorilli Alessandro nato il (... omissis...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 1981 con specializzazione in Statistica Medica e Programmazione Socio-Sanitaria iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Bari; c) il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura; d) l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5, L.R. n.9/2017 e s.m.i."

Con nota prot. n. AOO_183/PROT/04/03/2022/0004263, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, questa Sezione:

- 1) ha chiarito alla società Biancamano s.c.s. che "il parere di compatibilità è stato rilasciato con DD

421/2021 per n. 20 posti e che nell'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2154 del 2019, presentata dalla società Biancamano s.c.s. viene riportato un numero di posti superiore (n.30 p) rispetto a quanto assegnato con DD 421/2021 (n.20 p). Pertanto lo scrivente Servizio invita:

1. *la società Biancamano S.c.s., in persona del legale rappresentante a ritrasmettere istanza di autorizzazione all'esercizio per n. 20 posti di Centro diurno disabili e quindi a rettificare l'istanza di richiesta di autorizzazione all'esercizio presentata per n. 30 posti"(...);*

- 2) ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., presso la sede del Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019, denominato "Riabilitiamo" per n. 20 posti, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019.

Con pec del 7/03/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0005810 del 11/04/2022 di questo Ente, il legale rappresentante della società Biancamano S.c.s. ha provveduto a rettificare l'istanza di richiesta di autorizzazione all'esercizio presentata per n. 30 posti, come richiesto dallo scrivente Servizio con nota prot. n. AOO_183/PROT/04/03/2022/0004263, ritrasmettendo l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2154 del 2019 per n. 20 posti di Centro diurno disabili.

Con nota prot. n. 77101/2022 del 10/06/2022, in riscontro alla nota di incarico prot. n. AOO_183/PROT/04/03/2022/0004263, il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha rilasciato parere favorevole rappresentando che "in riferimento all'incarico pervenuto con nota Regione Puglia nota Prot. AOO_183/prot/04/03/2022/0004263, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 11/04/2022 Prot. ASL BARI n. 49206, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 5 della L.R. 9 del 2017 e s.m.i. da effettuarsi nell'immobile sito nel Comune di Altamura (BA) alla Via Matera n. 212, a seguito di sopralluogo effettuato in data 19/05/2022 e della verifica della rispondenza ai requisiti previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per Centro Diurno Disabili, si esprime parere favorevole.", allegando la scheda delle operazioni di verifica, nella quale il Dipartimento di prevenzione ha dichiarato che la struttura "risulta in possesso dei requisiti oggetto di verifica".

Dalla predetta scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio del CD Disabili (Allegato 2) si evince, tuttavia che, in merito alla verifica dei requisiti organizzativi, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari ha inoltrato allo scrivente Servizio l'elenco degli operatori con indicazione della qualifica, del titolo di studio e dell'iscrizione al relativo Albo/Ordine (Modulo A - Tabella 1), ma senza indicare la tipologia del contratto stipulato.

Inoltre, lo standard organizzativo minimo del Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 per n. 20 posti prevede per la figura degli educatori professionali/terapisti occupazionali n. 4 unità (1unità =36 ore settimanali) per un totale complessivo di 144 ore settimanali, ma dalle risultanze delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari trasmesse allo scrivente Servizio risultano riportate nel Modulo A – Tabella 2 per la figura dell'educatore professionale/terapista occupazionale soltanto 38 ore settimanali complessive a fronte di 144 ore settimanali complessive previste dal RR n. 5/2019 per n. 20 posti.

Per quanto suesposto, si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della .L.R n. 9/2017 e ss.mm. ii. e del R.R. n. 5/2019, a "Biancamano Società Cooperativa Sociale"- P.IVA 07721330723 - con sede legale in Altamura alla via Corso Umberto I n.4, **l'autorizzazione all'esercizio di un centro diurno disabili di cui al R.R. 5 del 2019 denominato "Riabilitiamo" con dotazione complessiva di 20 posti, sita in Altamura alla**

Via Matera n. 212, il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il **Dott. Mastrorilli Alessandro**, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari nel 1981 con specializzazione in Statistica Medica e Programmazione Socio-Sanitaria e iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Bari, con la seguente **prescrizione**:

il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - provvederà a fornire chiarimenti in merito alle carenze riscontrate e trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA :

- I. sanatoria delle carenze riscontrate in merito alla figura degli educatori professionali/terapisti occupazionali - debito orario: **38 ore dichiarate a fronte di 144 ore complessive** previste dal R.R. n.5/2019 per n. 20 posti di CD disabili;
- II. copia dei contratti definitivi e/o incarichi degli educatori professionali/terapisti occupazionali impiegati nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare non soltanto per la figura degli educatori professionali/terapisti occupazionali, ma di tutto il personale impiegato nella struttura;

il quale (Dipartimento di prevenzione Asl Ba) ne valuterà la congruità, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dall'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 10 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

➤ di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

➤ di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della .L.R n. 9/2017 e ss.mm. ii. e del R.R. n. 5/2019, a "*Biancamano Società Cooperativa Sociale*" - P.IVA 07721330723 - con sede legale in Altamura alla via Corso Umberto I n.4, **l'autorizzazione all'esercizio di un centro diurno disabili di cui al R.R. 5 del 2019 denominato "Riabilitiamo" con dotazione complessiva di 20 posti, sita in Altamura alla Via Matera n.212**, il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il **Dott. Mastrorilli Alessandro**, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari nel 1981 con specializzazione in Statistica Medica e Programmazione Socio-Sanitaria e iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Bari, con la seguente **prescrizione**:

il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima – provvederà a fornire chiarimenti in merito alle carenze riscontrate e trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA:

- I. sanatoria delle carenze riscontrate in merito alla figura degli educatori professionali/terapisti occupazionali – debito orario: **38 ore dichiarate a fronte di 144 ore complessive** previste dal R.R. n.5/2019 per n. 20 posti di CD disabili;
- II. copia dei contratti definitivi e/o incarichi degli educatori professionali/terapisti occupazionali impiegati nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare non soltanto per la figura degli educatori professionali/terapisti occupazionali, ma di tutto il personale impiegato nella struttura;

il quale (Dipartimento di prevenzione Asl Ba) ne valuterà la congruità, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dall'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 10 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che,
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- di notificare il presente provvedimento:
- Al Comune di Altamura (protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it);
 - Alla società *“Biancamano Società Cooperativa Sociale”* - P.IVA 07721330723 - con sede legale in Altamura alla via Corso Umberto I n.4, in persona del legale rappresentante Sig. ra Perillo Anita Pasqua (cooperativa.biancamano@pec.it);
 - Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)